

Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo.

Indice

1 Ambito di applicazione e definizioni

2 Autorizzazioni per gli impianti viticoli

3 Richiesta di variazione della autorizzazione

3.1 Subentro nella titolarità della autorizzazione

3.2 Variazione della regione di riferimento

3.3 Variazione della data di inizio di validità della autorizzazione

3.4 Variazione della data di scadenza della autorizzazione

4 Conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni

5 Schedario viticolo

6 Iscrizione della menzione vigna

7 Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

8 Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

9 Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione

10 Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale

11 Comunicazione di reimpianto finalizzata all'infittimento

12 Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato

13 Comunicazione di avvenuto sovrainnesto

14 Impianti esenti dal sistema delle autorizzazioni

14.1 Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze

14.2 Impianti destinati a scopi di sperimentazione

14.3 Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità

14.4 Impianti destinati esclusivamente al consumo familiare

15 Attribuzione della idoneità produttiva alle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO

16 Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO

17 Gestione delle produzioni dei vini a DO

17.1 Disciplina delle produzioni

17.2 Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato

17.3 Riduzione del titolo alcolometrico, modifica della resa stabilita dai disciplinari di produzione e destinazione dell'esubero di produzione

18 Trasferimento della superficie rivendicabile

18.1 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite trasferimento anche temporaneo di una

superficie vitata

18.2 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite il subentro nella titolarità di una autorizzazione all'impianto

19 Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate

20 Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino

21 Disposizioni per l'istituzione dell'elenco regionale dei vigneti eroici e/o storici

22 Individuazione degli organismi di controllo dei vini a DOP e IGP

23 Concessione dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve e del vino

24 Estrazione del campione di controllo

1 Ambito di applicazione e definizioni

1.1 Con la presente deliberazione, in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (di seguito legge regionale), vengono definite le modalità tecnico operative inerenti i procedimenti per la gestione del potenziale viticolo.

1.2 I procedimenti amministrativi disciplinati dal presente atto sono gestiti, da parte dei soggetti competenti, per mezzo del sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA). I provvedimenti e la documentazione conclusiva dei procedimenti amministrativi sono sottoscritti tramite l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia.

1.3 La modulistica relativa alle domande e alle comunicazioni previste dal presente atto è predisposta da ARTEA d'intesa con il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" (di seguito Settore) della Giunta regionale.

1.4 Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a. denominazione di origine (DO): in modo indistinto la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP);

b. superficie vitata: è registrata nello Schedario viticolo come poligono ed è delimitata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento UE di esecuzione n. 2016/1150, dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari;

c. certificazione o validazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo di ARTEA, mediante l'attivazione della funzione "certifica" o "convalida" da parte di un operatore autorizzato, la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

d. data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si conclude l'eliminazione completa di tutti i ceppi;

e. data di realizzazione dei lavori di impianto/reimpianto: la data in cui si completa la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uva, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione vitivinicola

o al consumo familiare;

f. infittimento: pratica agronomica attraverso la quale aumenta in modo permanente la densità d'impianto di un vigneto esistente;

g. ripristino della densità di impianto: pratica agronomica attraverso la quale si ripristina in modo permanente la densità di impianto iniziale di un vigneto esistente;

h. data di realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale e data di realizzazione dei lavori di infittimento: la data in cui si completa la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uva. La realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale e di infittimento non modifica la data di impianto iniziale del vigneto;

i. data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa l'innesto di viti già precedentemente innestate. La realizzazione dei lavori di sovrainnesto non modifica la data di impianto iniziale del vigneto;

j. superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso;

k. piano culturale grafico: strumento geospaziale predisposto nell'ambito del fascicolo aziendale ai fini della dichiarazione dell'occupazione dell'uso del suolo di cui al Decreto Ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 (dichiarazione delle conduzioni e dell'occupazione del suolo delle superfici aziendali), nonché strumento propeudeutico alla presentazione delle domande grafiche;

l. campagna vitivinicola: periodo compreso tra il 1° agosto di ogni anno e il 31 luglio dell'anno successivo;

m. fascicolo aziendale: fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" ed aggiornato secondo le modalità previste dal D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", e gestito con le modalità applicative indicate da AGEA Coordinamento. Il fascicolo include la dichiarazione annuale del Piano culturale Grafico e costituisce il documento di riferimento ai fini della conduzione e della coltivazione dei terreni;

n. azienda agricola: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività. L'azienda agricola è identificata dal Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), che corrisponde al codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o richiesta dell'azienda inoltrata agli uffici della Pubblica Amministrazione;

o. tolleranza di misurazione: a tutte le misurazioni delle superfici vitate si applica la tolleranza prevista dall'articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante "modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità";

p. unità Tecnico Economica (UTE): L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva;

- q. Settore: con tale termine si intende il “Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”;
- r. competente struttura della Giunta regionale: con tale termine si intendono i settori della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” operanti sul territorio;
- s. inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore nella dichiarazione di produzione di cui all’articolo 31 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017;
- t. Piccole isole: con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici così come definite dal Regolamento 2018/273;
- u. superficie rivendicabile: superficie iscrivibile allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione di una determinata denominazione. La superficie rivendicabile è utilizzabile una sola volta nell’ambito della medesima campagna vendemmiale.

2 Autorizzazioni per gli impianti viticoli

2.1 Fino al 31 dicembre 2045, i vigneti per uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione, in attuazione dell’articolo 61 e 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

2.2 Le tipologie di autorizzazioni all’impianto sono le seguenti:

- a) autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto/reimpianto,
- b) autorizzazioni al reimpianto,
- c) autorizzazioni al reimpianto anticipato,
- d) autorizzazioni per nuovi impianti,
- e) autorizzazione al reimpianto prorogata in attuazione dell’articolo 62, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dall’articolo 1, punto 10), lettera a), sotto lettera i) del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

2.3 Le autorizzazioni sono concesse alle aziende agricole tramite la loro registrazione e certificazione nel registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di seguito registro), di cui all’articolo 5 della legge regionale. Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione dell’autorizzazione fa capo alle competenti strutture della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del punto 2.2, e al Settore, per le autorizzazioni di cui alla lettera d). Il procedimento si ritiene concluso alla data in cui viene apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata sulla corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA, da parte del Dirigente responsabile.

2.4 La data di inizio validità delle autorizzazioni viene definita dalla competente struttura della Giunta regionale e in ogni caso, non può essere antecedente alla data in cui l’autorizzazione viene certificata nel registro, ad eccezione della validità delle autorizzazioni per i nuovi impianti, che decorre dalla data di adozione del Decreto dirigenziale con il quale vengono concesse tali autorizzazioni. La data di inizio validità delle autorizzazioni viene aggiornata ogni volta che l’autorizzazione è oggetto di variazione ai sensi del successivo punto 3.

2.5 Le autorizzazioni all’impianto non sono trasferibili, in attuazione degli articoli 62 paragrafo 2, 64, paragrafo 1 e 66 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1308/2013, salvo nei casi riportati al successivo punto 3.1 del presente atto.

3 Richiesta di variazione della autorizzazione

3.1 Subentro nella titolarità della autorizzazione

3.1.1 Il subentro nella titolarità di una autorizzazione è consentito nei casi individuati dalla circolare n. 5852 del 25/10/2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di seguito specificate:

- a) eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione,
- b) successione e successione anticipata definita dal decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004,
- c) fusione di azienda di cui all'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile,
- d) scissione societaria,
- e) matrimonio ed unione civile, in caso di comunione dei beni,
- f) separazione, divorzio e rottura di unioni civili,
- g) cambio dello status giuridico e della denominazione dell'azienda,
- h) creazione o adesione ad una cooperativa.

3.1.2 Il conduttore che intende subentrare nella titolarità di una autorizzazione valida alla data di presentazione della DUA, presenta una “Richiesta di variazione della autorizzazione” tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) di cui alle Legge Regionale n. 45/2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), con la quale chiede di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, allegando la documentazione che giustifica la richiesta.

3.1.3 La competente struttura della Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 3.1.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni.

3.2 Variazione della regione di riferimento

3.2.1 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento di una autorizzazione valida alla data di presentazione della DUA di cui al successivo punto 3.2.2, in quanto intende realizzare l'impianto al di fuori della regione toscana, presenta la richiesta di variazione alla Regione dove intende realizzare il reimpianto, la quale comunica alla Regione Toscana il nulla osta all'impianto sul proprio territorio. La competente struttura della Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e che non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentono la modifica della regione di riferimento, e se del caso, comunica il proprio nulla osta alla regione in cui si vuole effettuare il reimpianto e provvede alla cancellazione dell'autorizzazione dal registro.

3.2.2 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto all'interno della regione Toscana, con autorizzazioni all'impianto rilasciate da amministrazioni diverse, presenta alla competente struttura della Giunta regionale la “Richiesta di variazione della autorizzazione” tramite la DUA.

3.2.3 La competente struttura della Giunta regionale verifica se nulla osta all'impianto sul proprio territorio e, comunica all'amministrazione che ha concesso l'autorizzazione gli esiti della propria istruttoria. L'amministrazione tenutaria dell'autorizzazione comunica alla Regione Toscana il proprio nulla osta alla modifica della regione di riferimento, ed entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale iscrive l'autorizzazione nel registro.

3.2.4 Non è consentito effettuare il reimpianto anticipato in una regione diversa da quella per la quale è stata concessa l'autorizzazione per il reimpianto anticipato.

3.2.5 Le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla estirpazione di superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo registrati alla competente agenzia delle entrate da meno di sette anni, non possono essere oggetto di variazione della regione di riferimento. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione

al reimpianto su terreni in conduzione mediante atti di trasferimento temporaneo registrati alla competente agenzia delle entrate da meno di 7 anni in una regione differente. Questa ultima disposizione si applica ai procedimenti amministrativi attivati dopo l'entrata in vigore del presente atto.

3.2.6 La disposizione di cui al punto 3.2.5 non si applica alle autorizzazioni al reimpianto rilasciate a seguito della estirpazione di un vigneto conclusa in data antecedente al 5 febbraio 2018 e a condizione che l'atto di trasferimento temporaneo di conduzione del vigneto estirpato sia stato registrato alla competente agenzia delle entrate, entro tale data.

3.3 Variazione della data di inizio di validità della autorizzazione

3.3.1 Il conduttore titolare di una autorizzazione al reimpianto può richiedere, anche parzialmente, entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione, di anticipare la data di inizio validità dell'autorizzazione, fermo restando che la data di inizio validità dell'autorizzazione non può essere antecedente alla data della sua prima certificazione nel registro.

3.3.2 A tal fine il conduttore, presenta la "Richiesta di variazione della autorizzazione" tramite la DUA, con la quale chiede di anticipare la data di validità della autorizzazione al reimpianto concessa, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto.

3.3.3 La competente struttura della Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 3.3.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni. La validità dell'autorizzazione concessa, pari a tre anni, decorre dalla data di quest'ultima concessione.

3.4 Variazione della data di scadenza della autorizzazione

3.4.1 In attuazione dell'articolo 62, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dall'articolo 1, punto 10), lettera a), sotto lettera i) del Regolamento (UE) n. 2117/2021, è consentito posticipare di tre anni la data di scadenza di una autorizzazione al reimpianto, qualora il conduttore si impegni a reimpiantare sulla stessa superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione.

3.4.2 La proroga di cui al punto precedente riguarda le autorizzazioni al reimpianto concesse dalla data di entrata in vigore del Reg 2117/2021 e in corso di validità alla data di presentazione della DUA di cui al successivo punto 3.4.3. La validità di dette autorizzazioni viene portata a sei anni dalla data di concessione.

3.4.3 Il conduttore interessato a variare la data di scadenza della autorizzazione al reimpianto, presenta la "Richiesta di variazione della autorizzazione" tramite la DUA, con la quale chiede di posticipare di tre anni la data di scadenza di una autorizzazione al reimpianto, indicando la DUA di comunicazione di avvenuta estirpazione che ha dato origine all'autorizzazione oggetto di proroga e impegnandosi a reimpiantare il vigneto sulla medesima superficie in cui è stata effettuata l'estirpazione.

3.4.4 La competente struttura della Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 3.4.3 certifica la nuova autorizzazione di tipologia "autorizzazione al reimpianto prorogata (art. 62, par. 3 del Reg. (UE) 1308/2013)" nel registro delle autorizzazioni.

3.4.5 La validità dell'autorizzazione concessa a seguito della richiesta di cui al punto precedente, è pari a 3 anni, che decorrono dalla data di scadenza dell'autorizzazione oggetto della richiesta di proroga.

4 Conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni

4.1 In attuazione dell'articolo 68 del Reg. (UE) 1308/2013, così come modificato dall'articolo 1,

punto 14), lettera a) del regolamento (UE) n. 2117/2021, i diritti d'impianto/reimpianto (di seguito diritti) registrati nel registro dei diritti, dovevano essere convertiti in autorizzazioni, prima di procedere all'impianto del vigneto, presentando la richiesta di conversione entro il 31 dicembre 2022.

4.2 Le autorizzazioni rilasciate a seguito della conversione di un diritto di reimpianto, hanno la medesima validità del diritto che le ha generate e, qualora non utilizzate, scadono entro il 31 dicembre 2025 in attuazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, così come sostituito dall'articolo 10, punto 6), lettera b), del Regolamento (UE) 2020/2220.

4.3 La competente struttura della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla presentazione della DUA, di richiesta di conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni, concede l'autorizzazione all'impianto provvedendo alla sua registrazione e certificazione nel registro delle autorizzazioni, cancellando contestualmente il diritto che è stato oggetto di conversione.

5 Schedario viticolo

5.1 Lo schedario viticolo di cui all'articolo 3 della legge regionale contiene le seguenti informazioni:

- a) superfici vitate coltivate, individuate geograficamente;
- b) caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata quali: forma di allevamento, sesto d'impianto, densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, destinazione produttiva (vigneto destinato alla produzione di uva da vino, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, consumo familiare, e collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche), tipo di coltura (coltura specializzata, promiscua con altre colture arboree), composizione ampelografica, idoneità produttiva ed eventuale indicazione della menzione vigna, nonché di eventuali altre menzioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini a DO, l'indicazione se trattasi di vigneto storico e/o eroico e lo stato di coltivazione (produttivo, non produttivo); una superficie vitata si considera non produttiva se non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile;
- c) la titolarità della conduzione dei vigneti, per il cui accertamento fa fede il fascicolo aziendale tenuto ai sensi del D.M. 162 del 12 gennaio 2015;
- d) la "superficie rivendicabile" per ciascuna DO di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale.

5.2 Le aziende dichiarano le superfici vitate ed aggiornano lo schedario mediante la presentazione della DUA, redatta con gli strumenti di grafica assistita (G.S.A.A.) presenti nel Piano delle coltivazioni.

5.3 Le superfici vitate dichiarate geograficamente dalle aziende in schedario sono validate tramite il Sistema Integrato Gestione e Controllo (S.I.G.C.), mediante intersezione grafica con l'uso del suolo S.I.G.C., secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE 809/2014, e tenuto conto della tolleranza di misurazione vigente. Le superfici vitate validate tramite S.I.G.C. e la loro area, denominata "Area SIGC", sono visibili nello schedario e rappresentano il riferimento per i tutti i procedimenti amministrativi afferenti al potenziale viticolo e alla gestione dello schedario viticolo, nonché per la dichiarazione di vendemmia annuale e rivendicazione delle produzioni a DO di cui di cui all'articolo 31 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

5.4 Qualora l'azienda ritenga non aggiornato l'uso del suolo S.I.G.C., può chiederne la correzione ad ARTEA presentando una DUA nella quale indica le superfici di cui chiede l'aggiornamento.

5.5 ARTEA istruisce la richiesta di cui al punto 5.4, anche avvalendosi della competente struttura della Giunta regionale, e provvede all'eventuale variazione dell'uso del suolo S.I.G.C. entro 90 gior-

ni dalla presentazione della DUA.

5.6 Qualora a seguito di un controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione dichiarata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

5.7 In attuazione dell'allegato III, punto 1, punto 1, punto 2), del Regolamento delegato (UE) 2018/273, le superfici vitate abbandonate non vengono registrate nello schedario viticolo. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo Regolamento 2018/273, per superficie vitata abbandonata si intende una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

6 Iscrizione della menzione vigna

6.1 L'elenco regionale delle menzioni vigna di cui all'articolo 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario dai conduttori.

6.2 Il conduttore che intende iscrivere nello schedario viticolo un toponimo o un nome tradizionale, presenta la dichiarazione di "Iscrizione di menzione vigna" tramite la DUA, specificando se trattasi di menzione vigna riferita al toponimo o al nome tradizionale, entro il 31 maggio di ogni anno. L'utilizzo di tale menzione vale per la campagna vendemmiale successiva.

6.3 Per "toponimo" si intende il nome di un luogo o di una località, diverso dal nome di un Comune (amministrativo, catastale) o di una frazione, rilevabile attraverso le seguenti fonti: mappe topografiche o catastali sia contemporanee che storiche o attestazioni all'uopo rilasciate dal Comune nel cui territorio è ubicato il vigneto; un toponimo può essere attribuito a più di un'azienda e può essere utilizzato per più vini a DOP.

6.4 Per nome tradizionale intendendo per tale: un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente attribuito all'area vitata corrispondente alla relativa superficie vitata., in uso da almeno 5 anni. Il nome tradizionale può essere utilizzato da più di un'azienda e per più vini a DOP.

6.5 Alla DUA di cui al punto 6.2 deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle vigne. Nel caso della menzione vigna seguita dal toponimo deve essere allegata la documentazione cartografica, mentre nel caso della menzione vigna seguita dal nome tradizionale deve essere allegata la documentazione commerciale, promozionale, registri o altro materiale considerato utile, che ne dimostri l'uso continuativo per almeno cinque anni. In entrambi i casi il nome della "vigna" non deve contenere o richiamare termini riservati a vini D.O.P. e I.G.P., nomi di "sottozone" tutelate, nomi di vitigni o menzioni tradizionali tutelate dalle norme comunitarie e nazionali.

6.6 Non possono essere oggetto di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni vigna, i nomi tradizionali registrati come marchi.

6.7 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 6.2.

6.8 Qualora non sussistano i presupposti per l'utilizzo della menzione vigna la competente struttura della Giunta regionale, ne dà comunicazione al conduttore interessato, il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente. La competente Struttura

della Giunta regionale, contestualmente ne dà comunicazione ad ARTEA affinché provveda ad aggiornare l'elenco regionale cancellando la menzione vigna per la quale non sussistono i requisiti per il suo utilizzo.

6.9 ARTEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco regionale delle menzioni vigna il primo di agosto di ogni anno. Dette menzioni possono essere utilizzate nella etichettatura dei vini DOP prodotto a partire dalla campagna vendemmiale in corso.

6.10 Non è consentita la coesistenza di nomi di più "vigne" sul medesimo vigneto.

6.11 Le disposizioni di cui al presente punto 6, si applicano alla dichiarazione di "Iscrizione di menzione vigna" presentate tramite la DUA a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto.

7 Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

7.1 Qualora un conduttore abbia estirpato una superficie vitata è tenuto a presentare la "Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto" tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro la fine della seconda campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione. Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, se tale termine non viene rispettato, l'autorizzazione al reimpianto non viene concessa.

7.2 Nella DUA di cui al punto 7.1 il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente;
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente.

7.3 Con la dichiarazione di cui al punto 7.1, il conduttore richiede altresì il rilascio di una autorizzazione al reimpianto. Con la medesima DUA, il conduttore può indicare la data di inizio validità dell'autorizzazione. In tal caso la competente struttura della Giunta regionale attribuisce all'autorizzazione la data di inizio validità proposta dal conduttore, che in ogni caso non può essere posteriore alla fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione.

7.4 Le autorizzazioni di cui al precedente punto 7.3 sono valide per tre anni dalla data di inizio validità riportata nel registro.

7.5 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione, e provvede se del caso, alla registrazione e certificazione della autorizzazione al reimpianto nel registro entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 7.1.

7.6 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

8 Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

8.1 Qualora un conduttore abbia estirpato una superficie vitata ma non intenda chiedere la concessione di autorizzazione al reimpianto, è tenuto a presentare la "Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto" tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro la

fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.

8.2 Nella DUA cui al punto 8.1, il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente;
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente.

8.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione.

8.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

9 Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione

9.1 Il conduttore titolare di una autorizzazione all'impianto in corso di validità può procedere al reimpianto di una superficie vitata nei limiti di superficie concessi dalla autorizzazione e nell'ambito delle superfici in conduzione. Entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'impianto il conduttore è tenuto a presentare la "Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione", tramite la DUA di cui al punto 5.2.

9.2 Nella DUA di cui punto 9.1. il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente;
- l'autorizzazione all'impianto utilizzata;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto, che deve essere compresa tra la data d'inizio validità e -
- la data di scadenza della autorizzazione;
- riferimento della DUA di comunicazione di avvenuta estirpazione qualora il reimpianto sia stato realizzato con una autorizzazione di tipologia "autorizzazione al reimpianto prorogata Reg 2117/2021"

9.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 9.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 24. Qualora durante il controllo, la competente struttura della Giunta regionale riscontri che l'area della superficie reimpiantata dichiarata geograficamente è superiore alla superficie utilizzata della autorizzazione, ma è compresa entro il limite di tolleranza di cui alla lettera o) del precedente punto 1.4, il reimpianto è da considerarsi regolare.

9.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

9.5 Qualora un reimpianto venga realizzato utilizzando una "autorizzazione al reimpianto prorogata secondo quanto disposto al precedente punto 3.4, ed il reimpianto venga realizzato, successivamente ai primi tre anni di validità dell'autorizzazione, su una superficie diversa rispetto alla superficie a suo tempo estirpata, tale reimpianto è da ritenersi privo di autorizzazione e, in assenza di altre autorizzazioni valide, il conduttore deve procedere, ai sensi dell'articolo 71 del Reg. 1308/2013, ad estirpare il vigneto realizzato.

10 Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale

10.1 Nel caso di reimpianto finalizzato al ripristino della densità d'impianto iniziale, il conduttore è tenuto a presentare la “Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto” tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento.

10.2 Nella DUA di cui al punto 10.1, il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di ripristino della densità di impianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di ripristino,

fermo restando che il vigneto oggetto di ripristino mantiene la data di impianto originaria.

10.3 Il reimpianto di singole viti, purché della stessa varietà, nel limite massimo del 10 per cento della densità d'impianto iniziale, non è soggetto alla dichiarazione di cui al precedente punto 10.1.

10.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 10.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

10.5 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

11 Comunicazione di reimpianto finalizzata all'infittimento

11.1 Nel caso di reimpianto finalizzato all'aumento della densità d'impianto iniziale (infittimento), il conduttore è tenuto a presentare la “Comunicazione di reimpianto finalizzato all'infittimento” tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento.

11.2 Nella DUA di cui al punto 11.1, il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di infittimento individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di infittimento,

fermo restando che il vigneto oggetto di infittimento mantiene la data di impianto originaria.

11.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 11.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

11.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

12 Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato

12.1 La procedura di reimpianto anticipato consente di reimpiantare un nuovo vigneto nell'ambito della Regione Toscana, con l'impegno ad estirpare una superficie vitata equivalente situata sul territorio regionale entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

12.2 Il conduttore che intende avvalersi della procedura di cui al punto 12.1 presenta la “Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato” tramite la DUA di cui al punto 5.2. Tale richiesta deve essere corredata da una garanzia fidejussoria stipulata a favore della Regione Toscana della durata

di sette anni, rinnovabile automaticamente fino al suo svincolo, da presentare in originale alla competente struttura della Giunta regionale, pena la decadenza della DUA. L'importo della garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema adottato con successivo decreto del dirigente del Settore, è pari a euro 400 per decara di superficie vitata da estirpare.

12.3 Nella DUA di cui al punto 12.2, il conduttore dichiara:

- la superficie vitata oggetto di estirpazione successiva individuata geograficamente; in caso di estirpazione parziale di un vigneto non è necessario rappresentare geograficamente la quota parte del vigneto oggetto di estirpazione ma occorre individuare il vigneto nella sua interezza;
- il numero di polizza fideiussoria, la data di scadenza, l'importo e la superficie espressa in metri quadrati cui si riferisce la polizza.

12.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulle DUA di cui al punto 12.2, e concede se del caso, una autorizzazione al reimpianto anticipato, tramite la sua certificazione nel registro entro 60 giorni dalla data di ricevimento della DUA.

12.5. L'autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a 3 anni dalla sua concessione.

12.6 Entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'impianto il conduttore presenta la "Comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato" tramite la DUA, di cui al punto 5.2. La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA presentate, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

12.7 Nella DUA di cui al punto 12.6. il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente;
- l'autorizzazione al reimpianto anticipato utilizzata;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto.

12.8 Qualora durante il controllo, la competente struttura della Giunta regionale riscontri che l'area della superficie reimpiantata dichiarata geograficamente è superiore alla superficie utilizzata della autorizzazione, ma è compresa entro il limite di tolleranza di cui alla lettera p) del precedente punto 1.4, il reimpianto è da considerarsi regolare.

12.9 Entro 60 giorni dall'estirpazione della superficie vitata oggetto dell'impegno di cui al punto 12.1 il conduttore presenta la "Comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di reimpianto anticipato" tramite la DUA di cui al punto 5.2. nella quale indica:

- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente;
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- gli estremi della polizza cui si riferisce la comunicazione;
- l'eventuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria qualora l'impegno di cui al punto 12.1 sia stato assolto;
- gli estremi della DUA di cui al punto 12.2 cui si riferisce la comunicazione di avvenuta estirpazione.

12.10 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 12.9, effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione, e comunica, se del caso, sia al conduttore che all'Istituto che ha emesso la garanzia fideiussoria che nulla osta al suo svincolo.

12.11 Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento delegato 273/2018, se il conduttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno solare dalla data in cui è stato effettuato il reimpianto anticipato, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del re-

golamento (UE) 1308/2013.

12.12 Qualora il conduttore intenda effettuare l'estirpazione di una superficie vitata localizzata in una posizione diversa da quella indicata nella DUA di cui al punto 12.2, presenta, almeno 60 giorni prima di effettuare l'intervento, la "Comunicazione di variazione della superficie vitata oggetto di estirpazione successiva" tramite la DUA di cui al punto 5.2, nella quale indica:

- la nuova superficie vitata oggetto di estirpazione successiva individuata geograficamente;
- gli estremi della polizza cui si riferisce la comunicazione;
- gli estremi della DUA di cui al punto 12.2 cui si riferisce la comunicazione.

12.13 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 12.12, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

12.14 Non è consentita la richiesta di variazione della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

12.15 Qualora a seguito dei controlli di cui ai punti 12.4, 12.6, 12.10 e 12.13 effettuati dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

13 Comunicazione di avvenuto sovrainnesto

13.1 Entro 60 giorni dalla realizzazione del sovrainnesto, il conduttore presenta la "Comunicazione di avvenuto sovrainnesto" tramite la DUA, di cui al punto 5.2.

13.2 Nella DUA di cui al punto 13.1 il conduttore dichiara:

- le superfici vitate oggetto dell'intervento individuate geograficamente;
- la data di fine esecuzione del sovrainnesto;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata sovrainnestata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo,

fermo restando che il vigneto oggetto di sovrainnesto mantiene la data di impianto originaria.

13.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 13.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

13.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

14 Impianti esenti dal sistema delle autorizzazioni

Sono esenti dal sistema delle autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013 così come modificato dall'articolo 1, punto 10, lettera (b), del Reg. (UE) 2117/2021 ovvero gli impianti destinati a scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche, alla coltura di piante madri per marze, realizzati per esproprio per motivi di pubblica utilità o destinati al consumo familiare.

14.1 Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze

14.1.1 Il conduttore, in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze, presenta una "Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze" tramite la DUA di cui al punto 5.2, almeno 60 giorni prima di realizzare l'impianto.

14.1.2 Nella DUA di cui al punto 14.1.1 il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di impianto, identificata geograficamente;
- i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni;
- la data prevista di fine produzione dell'impianto;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo,

allegando adeguata documentazione relativa al materiale vivaistico utilizzato.

14.1.3 La competente struttura della Giunta regionale entro i 60 giorni successivi al ricevimento della DUA di cui al punto 14.1.1, comunica al conduttore eventuali osservazioni, e richiede, se necessario, integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

14.1.4 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, presenta la "Comunicazione di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze" tramite la DUA di cui al punto 5.2 indicando:

- le superfici oggetto di nuovo impianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla-superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data prevista di fine produzione dell'impianto.

14.1.5 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.1.4, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

14.1.6 Eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto sono comunicati tramite posta elettronica certificata (PEC) dal conduttore alla competente struttura della Giunta regionale.

14.1.7 Entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, il conduttore è tenuto ad estirparlo oppure a trasformarlo in impianto produttivo. A tal fine, entro tale termine, presenta la "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" oppure la "Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per piante madri marze", tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata.

14.1.8 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" di cui al punto 14.1.7, effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione.

14.1.9 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

14.2 Impianti destinati a scopi di sperimentazione

14.2.1 Il conduttore che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione, presenta una "Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla sperimentazione" tramite la DUA di cui al punto 5.2, almeno 60 giorni prima di realizzare l'impianto.

14.2.2 Nella DUA di cui al punto 14.2.1 il conduttore dichiara:

- la superficie vitata oggetto di impianto, individuata geograficamente;

- la data prevista di fine sperimentazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente.

14.2.3 Alla DUA di cui al punto 14.2.1 deve essere allegato un progetto redatto dalla stessa azienda viticola nella quale viene realizzato l'impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:

- gli obiettivi della sperimentazione e la sua durata;
- la metodologia di sperimentazione;
- i risultati attesi;
- il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
- il responsabile scientifico;
- le caratteristiche della superficie oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
- una descrizione dei lavori di impianto previsti;
- i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni.

14.2.4 Il Settore, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della DUA di cui al punto 14.2.1, comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e richiede, se necessario, integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

14.2.5 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, presenta la "Comunicazione di nuovo impianto destinato alla sperimentazione" tramite la DUA di cui al punto 5.2 indicando:

- le superfici oggetto di nuovo impianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data prevista di fine sperimentazione.

14.2.6 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.4.5, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

14.2.7 Al termine del periodo di sperimentazione, o in presenza di modifiche rispetto al progetto iniziale, il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione, trasmette al Settore una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto e i risultati conseguiti.

14.2.8 Entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di sperimentazione, il conduttore è tenuto ad estirpare l'impianto sperimentale oppure a trasformarlo in impianto produttivo. A tal fine, entro tale termine, presenta la "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" oppure la "Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per sperimentazione" tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata.

14.2.9 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" di cui al punto 14.2.8, effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione.

14.2.10 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definiti dall'ufficio competente.

14.2.11 Il Settore tiene un archivio delle sperimentazioni vitivinicole attive in Toscana.

14.2.12 Nelle more di adozioni di disposizioni comunitarie e nazionali in merito all'impianto di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche, il procedimento è equiparato all'impianto destinato a scopi di sperimentazione.

14.3 Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità

14.3.1. Il conduttore che ha perso una superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi in coltura specializzata il 105% della superficie persa.

14.3.2 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, presenta la "Comunicazione di reimpianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità" tramite la DUA di cui al punto 5.2, contenente almeno le seguenti indicazioni:

- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto.

14.3.3 Alla DUA di cui al punto precedente deve essere allegato il provvedimento di esproprio per pubblica utilità.

14.3.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.3.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

14.3.5 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

14.4 Impianti destinati esclusivamente al consumo familiare

14.4.1 Il conduttore che impianta una superficie vitata di dimensioni pari o inferiore a 1000 metri quadrati, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare presenta la "Comunicazione di avvenuto impianto destinato al consumo familiare" tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro 60 giorni dalla sua realizzazione.

14.4.2 Nella DUA di cui al punto 14.4.1, il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di nuovo impianto individuata geograficamente;
- che non dispone di altre superfici vitate destinate alla commercializzazione del prodotto ottenuto, ad eccezione di eventuali altre superfici vitate destinate al consumo familiare purché nell'insieme la superficie impiantata dell'azienda sia inferiore o pari a 1000 metri quadrati;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute;
- che l'intervento è conforme alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto.

14.4.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.4.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

14.4.4 Qualora il conduttore di una superficie vitata destinata al consumo familiare acquisisca o impianti una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure ad estirparla.

14.4.5 A tal fine entro la fine della campagna viticola nel corso della quale il conduttore ha acquisito o impiantato una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a presentare la "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reim-

pianto” oppure la “Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate destinate al consumo familiare” tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata.

14.4.6 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla “Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto” di cui al punto 14.4.5, effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione.

14.4.7 Qualora a seguito dei controlli di cui ai punti 14.4.3 e 14.4.6 effettuati dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

15 Attribuzione della idoneità produttiva alle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO

15.1 Ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 238/2016, i produttori interessati effettuano annualmente la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP e di vini varietali, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia di cui al decreto ministeriale del 18 luglio 2019, n. 7701, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 e comma 2 del medesimo decreto. A tal fine, ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce alle superfici vitate, una o più idoneità tecnico-produttiva, di seguito idoneità, utilizzando i codici dei vini a DO e IGP riconosciuti a livello nazionale ed articolati per tipologia, sulla base dei seguenti elementi:

- a) delimitazione delle zone di produzione;
- b) limiti di altitudine;
- c) composizione ampelografica;
- d) densità di impianto;
- e) forma di allevamento;
- f) anno d'impianto

15.2 Per ciascuna tipologia di prodotto, il rispetto della base ampelografica deve essere garantito in ambito aziendale, salvo diversa disposizione contenuta nel disciplinare di produzione. ARTEA nell'ambito della medesima superficie vitata, attribuisce l'idoneità a ciascuna DO in proporzione alla superficie coperta dai vitigni ammessi dai rispettivi disciplinari.

15.3 Ai fini dell'attribuzione della idoneità alle superfici vitate, ARTEA si avvale:

- delle informazioni registrate nello schedario viticolo per gli elementi relativi a composizione ampelografica, anno di impianto, densità di impianto e forma di allevamento;
- dell'archivio cartografico georeferenziato delle zone di produzione dei vini a DO realizzato dalla Regione Toscana, per la delimitazione della zona di produzione;
- della cartografia relativa ai limiti altimetrici elaborata da ARTEA medesima.

15.4 Qualora il conduttore rilevi una errata attribuzione della idoneità per una determinata DO, è tenuto a verificare, in primo luogo, che gli elementi registrati nello schedario relativi alla localizzazione del vigneto, alla composizione ampelografica, anno di impianto, densità di impianto e forma di allevamento siano corrispondenti alla situazione reale e compatibili con quanto previsto dal disciplinare di produzione della DO interessata e, se del caso, è tenuto ad aggiornare lo schedario.

15.5 Qualora, una volta effettuata la verifica di cui al punto 15.4, emerga che la mancata attribuzione dell'idoneità sia da imputarsi esclusivamente ad una errata delimitazione della zona di produzione, il conduttore presenta una richiesta di revisione della relativa cartografia tramite posta elettronica certificata da inviarsi al Settore. “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” della Giunta Regionale.

15.6 Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione presentata ai sensi del punto precedente, il Settore, con i referenti della competente struttura della Giunta regionale e con il consorzio di tutela della denominazione interessata, ove esistente o, in sua assenza, con il responsabile del fascicolo tecnico, effettua l'istruttoria della richiesta e chiede, se del caso, l'aggiornamento della cartografia al settore competente o ad ARTEA. In ogni caso il Settore è tenuto a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai soggetti interessati.

16 Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO

16.1 Le superfici vitate produttive che alla data di inizio raccolta delle uve, hanno l'idoneità tecnico produttiva per una determinata DO, possono essere oggetto di rivendicazione per la relativa produzione nel rispetto degli specifici requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

16.2 La rivendicazione delle produzioni di vini a DO è effettuata annualmente a cura dei conduttori interessati, per ciascuna Unità Tecnica Economica (UTE), contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione tramite il sistema informativo di ARTEA.

16.3 A fronte di variazioni al potenziale viticolo registrate nello schedario successivamente alla data di inizio della raccolta delle uve, nella dichiarazione vitivinicola il conduttore può fare riferimento alla situazione aggiornata a condizione che la situazione registrata nello schedario sia riferita alla situazione effettivamente esistente alla data di raccolta delle uve.

16.4 La rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO è effettuata con le seguenti regole:

- a) sulla base dei dati registrati nello schedario viticolo;
- b) la superficie vitata oggetto di rivendicazione deve essere idonea a produrre i vini a DO che si intende rivendicare, e deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione;
- c) per ciascun vino a DO le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell'impianto, in relazione alla data di impianto, sono il 20 per cento al secondo anno vegetativo, il 60 per cento al terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora l'impianto sia realizzato entro la fine del mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto. Tale disposizione si applica anche alle superfici vitate oggetto di interventi di reimpianto finalizzato all'infittimento o al ripristino della densità di impianto iniziale.
- d) per ciascun vino a DO in caso di sovrainnesto le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento al secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora il sovrainnesto sia realizzato entro la fine del mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di sovrainnesto. Tale disposizione si applica anche alle superfici vitate oggetto sovrainnesto parziale.
- e) al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO e IG coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della legge 238/2016, il sistema informativo di ARTEA permette di rivendicare le produzioni a DOP e IGP, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Nel caso in cui dallo stesso vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT è applicato l'abbattimento di resa previsto dallo stesso articolo 38, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva o di vino, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva o di vino, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva o di vino prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione.

f) per le sole DOP è consentito un eventuale esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro; tale esubero non può essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettate le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 della legge 238/2016.

16.5 In caso di DO le cui produzioni siano disciplinate ai fini del conseguimento dell'equilibrio di mercato, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale, la rivendicazione delle produzioni è limitata alle superfici rivendicabili in possesso dell'azienda alla data di raccolta delle uve.

16.6 In fase di rivendicazione annuale delle produzioni, la superficie rivendicabile riferita a ciascuna denominazione può essere destinata anche alla produzione delle singole tipologie e sottozone della medesima denominazione e alla produzione dei vini cosiddetti "di ricaduta", qualora previsto dai disciplinari di produzione, purché le superfici oggetto di rivendicazione siano idonee dal punto di vista tecnico-produttivo e rispettino la base ampelografica.

17 Gestione delle produzioni dei vini a DO

Nel rispetto dell'articolo 167 del Regolamento (UE) 1308/2013, in attuazione dell'articolo 39 della legge 238/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale, la Giunta Regionale può adottare misure di disciplina delle produzioni dei vini a DO, secondo le modalità riportate nei successivi punti 17.1 e 17.2.

Inoltre, nel rispetto dell'articolo 35, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 238/2016, la Giunta Regionale può ridurre il titolo alcolometrico, definire condizioni di resa diverse da quella stabilita dai disciplinari di produzione e può destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) della Legge n. 238/2016 alla produzione del relativo vino a DOP secondo le modalità riportate nel successivo punto 17.3

17.1 Disciplina delle produzioni

17.1.1 In attuazione dell'articolo 39, comma 1, 2 e 4 della legge 238/2016 e dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale, entro il 30 giugno di ogni anno i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della legge 238/2016 (di seguito consorzi), possono presentare al Settore la proposta di:

- a) in annate climaticamente favorevoli, e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), della l. 238/2016, per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;
- b) in annate climaticamente sfavorevoli, e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;
- c) per conseguire l'equilibrio di mercato, e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli

esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 della l. 238/2016.

17.1.2 La proposta di cui al punto 17.1.1 può altresì essere presentata entro il 10 agosto precedente alla vendemmia, nel caso in cui si verifichi un particolare andamento climatico dell'annata cui si riferisce la produzione soggetta alla misura.

17.1.3 La proposta di cui al punto 17.1.1 deve contenere:

- a) la DO interessata;
- b) una dettagliata relazione riportante l'analisi della situazione produttiva, delle prospettive di mercato, sulla base dei dati di produzione e di commercializzazione, del particolare andamento climatico o delle altre condizioni, finalizzata a comprovare la reale situazione di mercato del prodotto allegando idonea documentazione;
- c) la misura che si intende adottare e l'obiettivo perseguito al fine di migliorare e stabilizzare il mercato dei vini.
- d) verbale dell'assemblea dei Soci da cui risulta la volontà di attivare la misura, qualora si richieda l'adozione del provvedimento di cui alle lettere a), b) e c), del precedente punto 17.1.1; per tali casistiche è necessaria anche la documentazione atta a dimostrare che è stata data ampia diffusione della proposta agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione interessata.
- e) verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio da cui risulti la volontà di attivare la misura qualora si richieda l'adozione del provvedimento di cui alla lettera d), del precedente punto 17.1.1

17.1.4 Entro 45 giorni dalla presentazione della proposta di cui al precedente punto 17.1.1, e comunque prima dell'inizio della campagna vendemmiale, la Giunta regionale con proprio atto, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, adotta, se del caso, il provvedimento richiesto dal consorzio.

17.1.5 Il provvedimento di cui al punto precedente, viene portato a conoscenza degli operatori tramite la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

17.1.6 La Giunta Regionale può disporre la sospensione o la variazione della misura adottata, su richiesta opportunamente motivata del consorzio di tutela interessato.

17.2 Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato

17.2.1 In attuazione dell'articolo 39, comma 3 della legge 238/2016 e dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale, i consorzi possono presentare al Settore, la proposta di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini della idoneità alle rivendicazioni delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato.

17.2.2 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve contenere la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile. Nella proposta il consorzio è tenuto ad indicare se intende avvalersi per la prima volta della possibilità di disciplinare la superficie rivendicabile, oppure confermare la superficie rivendicabile già esistente oppure prevedere la concessione di nuova superficie rivendicabile. Nel caso in cui il consorzio intenda avvalersi per la prima volta della possibilità di disciplinare la superficie rivendicabile o intenda procedere ad una nuova assegnazione di superficie rivendicabile, è tenuto a quantificarne l'entità e a proporre i criteri di ammissibilità e di priorità per la sua assegnazione a livello aziendale. Tali criteri devono essere coerenti con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo.

17.2.3 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) delibera del Consiglio di amministrazione del consorzio, dalla quale risulti la volontà di presentare la proposta di cui al punto precedente, volta a disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione, con l'indicazione della denominazione per la quale viene presentata la proposta.

b) una relazione che giustifichi la proposta avanzata dal consorzio, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- consistenza e caratteristiche delle aziende, che producono il vino a DO interessato;
- entità della superficie vitata idonea a produrre il vino a DO interessato, caratteristiche degli impianti viticoli quali consistenza, età, tipo di impianto e stato fitosanitario;
- le produzioni e in particolare le tipologie di prodotto, l'andamento delle produzioni e delle giacenze, con riferimento alle ultime tre campagne, anche con riferimento alla consistenza della superficie rivendicabile utilizzata, rispetto alla superficie rivendicabile totale disponibile per la denominazione, nel caso sia già esistente;
- il mercato e in particolare le caratteristiche dei mercati, l'andamento dei prezzi, l'evoluzione della domanda di mercato, le previsioni di mercato;
- gli interventi sui vigneti esistenti realizzati nel corso delle ultime tre campagne, con particolare riferimento alle misure del piano nazionale di sostegno di cui alla Sezione 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 attivate in Toscana.

17.2.4 La validità del provvedimento di cui al successivo punto 17.2.6, pari a tre anni, decorre dalla data della sua approvazione. Trascorso il periodo di validità del provvedimento, quest'ultimo decade e, laddove non sia stata presentata una nuova proposta volta a disciplinare la rivendicazione delle produzioni, la superficie rivendicabile cessa la sua efficacia. Laddove, invece venga proposta una nuova disciplina della rivendicazione, la superficie rivendicabile concessa mantiene la propria validità, fermo restando gli esiti della istruttoria della proposta da parte della Giunta Regionale. Eventuali proposte volte a disciplinare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione riferite ad una sola vendemmia, possono essere presentate una sola volta nell'arco del triennio di validità del provvedimento di cui al successivo punto 17.2.6.

17.2.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di cui al punto 17.2.1, il Settore, previa pubblicazione dell'avvenuta presentazione della proposta sul BURT, effettua le dovute consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e accerta e valuta:

- a) la legittimazione del soggetto richiedente;
- b) la completezza della documentazione fornita,

e provvede, se del caso, a chiedere integrazioni ed ulteriori elementi a supporto della proposta. La riunione di pubblico accertamento è prevista solo nei casi in cui il Settore la reputi opportuna, al fine di accertare la rispondenza della proposta presentata dal consorzio rispetto ai soggetti portatori di interessi nei confronti della denominazione.

17.2.6 Terminata l'istruttoria di cui al punto 17.2.5, la Giunta Regionale, se del caso, adotta il provvedimento richiesto dal consorzio, con cui disciplina l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione, con il quale dispone:

- a) il mantenimento della quota di superfici rivendicabile esistente al momento della presentazione della proposta di cui al punto 17.2.1 per le denominazioni per le quali è già in atto una disciplina della superficie rivendicabile, oppure
- b) la determinazione dell'eventuale superficie rivendicabile oggetto di nuova assegnazione per una determinata denominazione, fermo restando il mantenimento della quota di superficie rivendicabile esistente al momento della presentazione della proposta da parte del Consorzio. In tal caso, il provvedimento definisce anche le finalità dell'intervento, i criteri di ammissibilità e di priorità per l'assegnazione della medesima a livello aziendale, sulla base della propo-

sta avanzata dal consorzio di tutela-

Il provvedimento della Giunta regionale viene portato a conoscenza degli operatori tramite la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Toscana.

17.2.7 Nel provvedimento di cui alla lettera b) del punto precedente, la Giunta regionale dà mandato al dirigente responsabile del Settore di definire, con successivo atto, l'Avviso per l'assegnazione della nuova superficie rivendicabile, nel quale vengono stabiliti, oltre ai soggetti richiedenti, i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, eventuali limiti di assegnazione per ciascun soggetto richiedente, i vincoli derivanti dalla assegnazione, i termini e le modalità di presentazione della domanda di assegnazione della superficie rivendicabile, le disposizioni concernenti l'istruttoria della domanda. L'Avviso adottato con tale atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

17.2.8 Qualora venga concessa nuova superficie rivendicabile con il provvedimento di cui alla lettera b) del precedente punto 17.2.6, l'istruttoria delle domande di concessione presentate a seguito della adozione dell'Avviso di cui al punto precedente, viene effettuata dall'Ufficio territoriale competente, che, al termine dell'istruttoria, con atto del dirigente responsabile adotta l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione della superficie rivendicabile assegnata a ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soggetti richiedenti non ammessi, e provvede alla pubblicazione di tale atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), e alla registrazione della superficie rivendicabile assegnata nello schedario viticolo, la cui validità decorre dalla data di adozione dell'atto di assegnazione. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'atto di competenza dell'ufficio territoriale di cui sopra, assume valore di comunicazione alle aziende della avvenuta assegnazione della nuova superficie rivendicabile.

17.3 Riduzione del titolo alcolometrico, modifica della resa stabilita dai disciplinari di produzione e destinazione dell'esubero di produzione

17.3.1 In attuazione del comma 1, lettera c) e lettera d) dell'articolo 35 della Legge n. 238/2016 ed in assenza di disposizioni specifiche contenute nel disciplinare di produzione dei vini DOP e IGP, entro il 30 giugno di ogni anno, i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della Legge 238/2016 (di seguito consorzi), possono presentare al Settore la proposta di:

- consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia inferiore di mezzo grado rispetto a quello stabilito dal disciplinare dei vini a DOP e ad IGP;
- definire le condizioni di resa massima di uva a ettaro, di resa di trasformazione di uva in vino o di resa massima di vino diverse da quelle stabilite nel disciplinare di produzione dei vini DOP e IGP, in assenza di disposizioni specifiche contenute nei medesimi disciplinari;
- in annate climaticamente favorevoli, destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge n. 238/2016 alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui ai precedenti punti 17.1.

17.3.2 La proposta di cui al punto 17.3.1 può altresì essere presentata entro il 10 agosto precedente alla vendemmia, nel caso in cui si verifichi un particolare andamento climatico dell'annata cui si riferisce la produzione oggetto della proposta.

17.3.3 La proposta di cui al punto 17.3.1 deve contenere:

- a) la DO interessata;
- b) la delibera del Consiglio di amministrazione del consorzio, dalla quale risulti la volontà di presentare la proposta.
- c) una dettagliata relazione riportante l'analisi della situazione produttiva, delle prospettive di mercato, sulla base dei dati di produzione e di commercializzazione, del particolare andamento climatico o di altre condizioni, finalizzata a comprovare la reale situazione di mercato del prodotto allegando idonea documentazione;

d) la misura o le misure che si intende adottare e l'obiettivo perseguito.

17.3.4 Con riferimento in particolare alla lettera d) del precedente punto 17.3.3, la richiesta del consorzio deve contenere una o più delle seguenti proposte:

- l'indicazione della denominazione per la quale si chiede un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado rispetto a quello stabilito dal disciplinare di produzione (lettera c), comma 1, articolo 35 della Legge n. 238/2016);
- l'indicazione della resa massima di uva a ettaro e della relativa resa di trasformazione in vino o della resa massima di vino per ettaro richiesta per una determinata denominazione, in deroga a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (primo paragrafo, lettera d), comma 1, articolo 35 della Legge n. 238/2016);
- l'indicazione di destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP (quarto paragrafo, lettera d), comma 1, articolo 35 della Legge n. 238/2016).

17.3.5 Entro 45 giorni dalla presentazione della proposta di cui al punto 17.3.1, la Giunta regionale con proprio atto, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, adotta se del caso il provvedimento richiesto dal consorzio.

17.3.6 Il provvedimento di cui al punto precedente, viene portato a conoscenza degli operatori tramite la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

17.3.7 La Giunta Regionale può disporre la sospensione o la variazione della misura adottata, su richiesta opportunamente motivata del consorzio di tutela interessato.

18 Trasferimento della superficie rivendicabile

La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito, secondo le modalità riportate nei successivi punti 18.1 e 18.2, nei seguenti casi:

- a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente,
- b) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente, nei casi di subentro nelle autorizzazioni consentiti dalla normativa vigente.

Il trasferimento, a qualsiasi titolo, inter vivos e/o mortis causa, della superficie rivendicabile avviene esclusivamente per atto scritto attraverso cui viene data chiara rappresentazione della superficie rivendicabile e delle parti coinvolte. In caso contrario, il trasferimento della superficie rivendicabile è inefficace.

Il trasferimento di una superficie rivendicabile può trovare luogo anche a seguito di un provvedimento dell'Autorità Pubblica emesso nell'ambito di un contenzioso.

18.1 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata

18.1.1 Colui che intende chiedere la registrazione nel proprio schedario viticolo di una superficie rivendicabile in caso di trasferimento inter vivos e/o mortis causa, anche solo temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente, è tenuto a presentare la "Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile" tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), allegando copia dell'atto di trasferimento e/o di ogni altro atto ad esso equiparabile, entro 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento e/o di altro atto ad esso equiparabile.

18.1.2 Nella DUA di cui al punto 18.1.1, il richiedente dichiara:

- il codice fiscale del titolare originario della superficie rivendicabile;
- il codice fiscale dell'attuale titolare della superficie rivendicabile;
- il codice identificativo della superficie rivendicabile e la sua entità espressa in metri quadrati;

- l'indicazione della denominazione di riferimento;
- la superficie vitata almeno equivalente oggetto di trasferimento.

18.1.3 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.2, la competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile, la cui validità decorre dalla data di trasferimento della superficie vitata e provvede a notificare l'avvenuta registrazione al richiedente e al titolare originario

18.1.4 Ogni ulteriore eventuale pattuizione tra privati avente ad oggetto le superfici rivendicabili deve essere registrata nello schedario viticolo mediante la presentazione della "Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile" tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), allegando copia di adeguata documentazione.

18.1.5 Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione della superficie rivendicabile si ritiene concluso con l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata sulla corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA da parte del Dirigente regionale responsabile.

18.2 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite il subentro nella titolarità di una autorizzazione all'impianto

18.2.1 Colui che intende chiedere l'assegnazione di una superficie rivendicabile, tramite il subentro nella titolarità di una autorizzazione all'impianto di superficie vitata almeno equivalente, presenta la "Richiesta di registrazione di superfici rivendicabili" tramite la DUA.

18.2.2 Nella DUA di cui al punto 18.2.1 egli dichiara:

- la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo, identificata dal codice con il quale è stata registrata nello schedario viticolo del soggetto cedente e l'indicazione della denominazione di riferimento;
- l'autorizzazione all'impianto oggetto di subentro.

18.2.3 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.2.1, la competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile nello schedario viticolo del richiedente, la cui validità decorre dalla data di inizio di validità dell'autorizzazione oggetto di subentro e a notificare l'avvenuta registrazione al richiedente e al titolare originario.

18.2.4 Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione della superficie rivendicabile si ritiene concluso con l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata, sulla corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA da parte del Dirigente regionale responsabile.

19 Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate

19.1. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo, ogni trasferimento della conduzione di superfici vitate è soggetto a comunicazione, tramite la DUA di cui al punto 5.2 per "Acquisizione conduzione vigneto da altra azienda" da parte del conduttore subentrante e per "Cessione conduzione vigneto ad altra azienda" da parte del cedente da presentarsi previo aggiornamento del fascicolo aziendale.

19.2 Nella DUA di cui al punto 19.1 il conduttore indica la:

- la superficie oggetto di trasferimento identificata geograficamente;
- il codice fiscale dell'azienda cedente/acquirente.

20 Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino

- 20.1 La Regione classifica le varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino nel proprio territorio.
- 20.2 Possono essere classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana esclusivamente le varietà di vite incluse nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
- 20.3 Le varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino sono classificate per unità amministrative, intendendo con tale termine il territorio amministrativo della Regione Toscana.
- 20.4 Le varietà di cui al punto 20.1 comprendono le varietà idonee alla coltivazione, ovvero varietà che possono essere coltivate nell'ambito della Regione Toscana fornendo vini di buona qualità, e le varietà in osservazione, ovvero varietà per le quali sono in corso prove di attitudine alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini e dei vini ad indicazione geografica tipica.
- 20.5 La richiesta di classificazione di una varietà di vite come idonea alla coltivazione può essere presentata dalle aziende vitivinicole singole o associate, dagli Enti di Assistenza Tecnica, dai consorzi di tutela, dagli Enti Pubblici o dalle istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura.
- 20.6 La richiesta di classificazione di cui al punto precedente deve essere presentata al Settore tramite PEC.
- 20.7 Ai fini della classificazione come varietà idonee alla coltivazione, le varietà devono essere sottoposte a prove di attitudine alla coltivazione per almeno tre annate di vinificazione consecutive, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale in materia. Alla richiesta di cui al punto 20.5 deve essere allegata la documentazione comprovante l'esito positivo della sperimentazione effettuata.
- 20.8 La richiesta di classificazione di nuove varietà come varietà in osservazione, deve essere presentata al Settore tramite PEC dal responsabile del progetto scientifico di un vigneto sperimentale per le varietà di vite impiegate nella sperimentazione. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante la sperimentazione effettuata sulla varietà di vite per la quale si chiede la classificazione in osservazione.
- 20.9 La classificazione di una nuova varietà di vite come idonea alla coltivazione oppure in osservazione avviene con Decreto del Dirigente responsabile del Settore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 20.5 e al punto 20.8.
- 20.10 La richiesta di cancellazione di una varietà classificata come idonea alla coltivazione oppure come varietà in osservazione, deve essere presentata al Settore tramite PEC, rispettivamente dai soggetti di cui al punto 20.5 e al punto 20.8.
- 20.11 Alla richiesta di cancellazione di cui al punto precedente, occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare che la varietà ha manifestato una insoddisfacente attitudine alla coltivazione.
- 20.12 La cancellazione di una varietà di vite avviene con Decreto del Dirigente responsabile del Settore entro 60 giorni dal ricevimento dalla richiesta di cui al punto 20.10.
- 20.13 La classificazione come varietà idonea alla coltivazione o come varietà in osservazione è condizione indispensabile affinché un vitigno possa essere impiantato o innestato per la produzione di uva da vino nell'ambito della Regione Toscana.
- 20.14 Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non classificate idonee alla coltivazione o in osservazione devono essere estirpate, con esclusione dei casi in cui la loro produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

20.15 Il Settore tiene un elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana (di seguito elenco) e provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nell'elenco sono riportate:

- le varietà classificate idonee alla coltivazione;
- le varietà in osservazione;
- le varietà eliminate dall'elenco;
- le varietà in osservazione che, sottoposte alle prove necessarie per la verifica della attitudine alla produzione di uve da vino di buona qualità, non sono risultate idonee allo scopo.

20.16 Per ciascuna varietà di vite classificata idonea alla coltivazione o in osservazione, nell'elenco occorre riportare le seguenti informazioni:

- a) nome;
- b) sinonimo riconosciuto;
- c) colore della bacca;
- d) ambito territoriale di coltivazione;
- e) eventuali altri usi autorizzati.

21 Disposizioni per l'istituzione dell'elenco regionale dei vigneti eroici o storici

21.1 L'elenco pubblico dei vigneti riconosciuti eroici e/o storici (di seguito elenco), di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020, adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, è istituito presso ARTEA.

21.2 L'elenco è costituito sulla base delle superfici vitate registrate nello schedario dai conduttori come vigneti storici e/o eroici.

21.3 Si definiscono eroiche le superfici vitate che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%;
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani;
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- localizzazione nelle piccole isole.

21.4 Si definiscono storiche le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960. Inoltre la coltivazione del "vigneto storico" deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

- Utilizzo di forme di una delle seguenti forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione:

- Alberello
- Cordone speronato
- Guyot
- Capovolto
- Pergoletta
- Capannello elbano
- Alberata

- presenza di sistemazioni idraulico agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico come di seguito elencate:

- Terrazzamento
- Ciglionamento
- Rittochino
- Cavalcapoggio
- Girapoggio
- Spina

È riconoscibile come “storico” anche un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo al 1960 è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente, purché sia rispettata almeno una delle condizioni sopra elencate relativamente alla forma di allevamento o alla sistemazione idraulico-agraria.

21.5 Sono altresì definiti storici anche i vigneti che, pur non ricadendo nella casistica di cui al precedente punto 21.4, sono localizzati in:

a) zone classificate come paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali che hanno determinato l’iscrizione;

b) territori che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

c) aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici, volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli, nei casi in cui il vigneto rappresenti l’elemento esclusivo, principale o complementare per tali riconoscimenti.

I vigneti ricadenti nei territori individuati alle precedenti lettere a), b) e c) assumono il carattere di “storicità” anche se impiantati/reimpiantati in periodi successivi al 1960, e gli interventi sui vigneti ricadenti in dette aree devono rispondere alle raccomandazioni indicate nei documenti afferenti al riconoscimento.

21.6 E’ possibile che un vigneto sia contemporaneamente “storico” ed “eroico”, pur non beneficiando di un doppio finanziamento nell’ambito del Piano strategico nazionale per il settore vitivinicolo. A tal fine, l’elenco pubblico dei vigneti “storici” o “eroici” comprende anche la categoria dei vigneti “storici/eroici”.

21.7 Il conduttore che intende iscrivere nell’elenco dei vigneti eroici e/o storici una superficie vitata, presenta la dichiarazione di “Iscrizione vigneto “storico” e/o “eroico” tramite la DUA di cui al punto 5.2.

21.8 Alla DUA di cui al punto precedente deve essere allegata specifica documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 21.4 e 21.5. Per quanto riguarda i documenti che attestano la preesistenza dei vigneti in data antecedente al 1960, si può far riferimento a certificati storico-catastrali, atti notarili attestanti passaggi di proprietà, documenti fotografici o qualsiasi altro documento in cui sia possibile datare la superficie a vigneto ed in cui vi sia una chiara descrizione dello stesso.

21.9 ARTEA aggiorna con cadenza giornaliera sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale dei vigneti “eroici” e/o “storici”.

21.10 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 21.7, secondo le modalità riportate al successivo punto 24.

21.11 Qualora non sussistano i presupposti per l’iscrizione nell’elenco dei vigneti eroici e/o storici, la competente struttura della Giunta regionale ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente.

22 Individuazione degli organismi di controllo dei vini a DOP e IGP.

22.1 Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 116 bis, parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 4 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dal punto 31), dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in attuazione dell’articolo 64 della Legge 238/2016 e dell’articolo 4 del Decreto ministeriale n. 7552 del 2 agosto

2018 (Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), il Settore è tenuto ad individuare, per ciascuna DOP e IGP priva di Consorzio di tutela, l'organismo di controllo da incaricare, qualora venga portato a conoscenza di tale necessità dal Ministero o dai soggetti portatori di interessi nei confronti della denominazione.

22.2 Il Settore è tenuto ad individuare l'organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge 238/2016, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola.

22.3 Nel caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo di controllo è effettuata dal Settore privilegiando l'organismo di controllo che propone il tariffario più conveniente per la denominazione.

22.4 Nel caso di denominazioni interregionali, la scelta è effettuata dalla Regione nel cui territorio ricade la maggiore produzione di uve e di vino rivendicati, con riferimento alla media dell'ultimo biennio.

22.5 Entro 60 giorni dalla data in cui il Settore è venuto a conoscenza della necessità di individuare un nuovo organismo di controllo è tenuto a comunicare tramite PEC all'ICQRF, e per conoscenza alla filiera vitivinicola regionale, l'organismo di controllo individuato per la singola DOP o IGP.

23 Concessione dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve e del vino (ex articolo 10 comma 2 della Legge 238/2016).

23.1 Nel rispetto dell'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ed in attuazione dell'articolo 10, comma 2 della Legge 238/2016, la Giunta regionale qualora le condizioni climatiche lo richiedano, può autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP (di seguito arricchimento).

23.2 La Giunta regionale, sentita la filiera vitivinicola regionale, con proprio provvedimento autorizza l'arricchimento entro il 30 agosto di ogni anno, dopo avere acquisito agli atti il Rapporto sull'andamento meteorologico relativo alla campagna vendemmiale di riferimento, e la relazione sullo stato fitosanitario della vite in toscana, "redatti dai competenti settori della Giunta regionale. Tale documentazione viene tenuta agli atti presso il Settore, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali

23.3 La Giunta regionale autorizza l'arricchimento a condizione che, la documentazione acquisita ne giustifichi il ricorso, allo scopo di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola dell'annata di riferimento. Nell'atto adottato dalla Giunta devono essere indicati:

- le denominazioni e le tipologie di prodotto a cui è destinato il provvedimento,
- la zona di produzione in cui è possibile ricorrere alla pratica dell'arricchimento,
- il limite massimo di arricchimento consentito;
- le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana a cui è rivolto il provvedimento;
- il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a D.O.

23.4 Nel provvedimento di cui al punto 23.2, la Giunta regionale stabilisce altresì il limite massimo di arricchimento (se supera l'1,5% vol.), tenuto conto delle eventuali misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

24 Estrazione del campione di controllo

24.1 Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente atto, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta Regionale.

24.2 L'estrazione del campione di controllo è effettuato da ARTEA secondo le procedure previste dal proprio "Manuale Controlli Coordinati", pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA, per una percentuale annuale pari ad almeno il 5% complessivo dei procedimenti per i quali è previsto un controllo non sistematico. L'estrazione è effettuata per il 25% in modalità casuale, per il 75% per fattori di rischio, che vengono comunicati ad ARTEA dal Settore.

I risultati del controllo sono la base per la successiva revisione periodica dei fattori di rischio, a cura del Settore.

24.3 Le aziende e i procedimenti da controllare sono comunicati alle competenti strutture della Giunta regionale mediante lo strumento "Elenco Elaborazioni" presente in Anagrafe di ARTEA, come dettagliato nel Manuale citato al punto 24.2.

24.4 La competente struttura della Giunta regionale registra a sistema l'esito del controllo effettuato in fase iniziale, le eventuali comunicazioni e prescrizioni comunicate all'azienda e gli esiti finali del controllo, mediante la compilazione del modulo "Controllo potenziale viticolo" predisposto da ARTEA, e secondo le linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale. Il procedimento è concluso alla data in cui viene apposta sul modulo "controllo potenziale viticolo" la firma digitale o la firma elettronica qualificata da parte del Dirigente regionale responsabile.

24.5 Il Settore, di intesa con ARTEA effettua annualmente un controllo di secondo livello su almeno il 5 per cento dei controlli effettuati dalle competenti strutture della Giunta regionale, al fine di valutare l'efficacia dei controlli ed adeguare le linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale.